

## DISTRETTO SOCIO - SANITARIO N° 7

### PROVINCIA DI AGRIGENTO



Santa Margherita B



Menfi



Sambuca di Sicilia



**Sciacca  
Capofila**



Caltabellotta



Montevago



A. S.P. Agrigento

# AVVISO PUBBLICO PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 ASSISTENZA DOMICILIARE

(DAL 1° MARZO 2015 AL 30 NOVEMBRE 2015)

Per i dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi conviventi, per i loro familiari di primo grado, non autosufficienti.

#### Premessa

Ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, l'INPS ha, tra i propri scopi istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari.

Tra le finalità dell'Istituto si annoverano varie politiche d'intervento in favore dei propri utenti, azioni a favore di soggetti non autosufficienti e, in particolare, a sostegno delle persone anziane, finalizzate alla prevenzione del decadimento cognitivo.

Tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza si è scelto di valorizzare l'assistenza domiciliare, finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti. E' stato previsto, inoltre, un ulteriore percorso assistenziale, consistente in un intervento economico in favore di soggetti non autosufficienti residenti presso strutture residenziali o per i quali sia valutata l'impossibilità di assistenza domiciliare.

Home Care Premium prevede una forma di intervento "mista", con il coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del cosiddetto "terzo settore".

Il Distretto socio-sanitario Ag 7, è stato individuato ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 quale soggetto partner per la realizzazione del modello HCP 2014.

#### Art. 1 - OGGETTO DELL'AVVISO

1. Il presente avviso è volto ad individuare i soggetti fruitori delle prestazioni e dei servizi previsti dal Progetto Home Care Premium 2014, **riservati esclusivamente ai residenti presso il Distretto socio-sanitario Ag 7**

2. Il Progetto Home Care Premium 2014 ha durata di nove mesi, decorrenti dalla data del 1 marzo 2015 fino al 30 novembre 2015.

#### Art. 2 - SOGGETTI DELL'AVVISO

1. All'interno del presente avviso sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente la prestazione.
2. **Il titolare del diritto** è l'iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o alla gestione magistrale o il pensionato utente della gestione dipendenti pubblici.
3. **Il beneficiario** è il soggetto destinatario degli interventi previsti dal Progetto, come individuato dall'art. 3 del presente avviso.
4. **Il richiedente** la prestazione, ovvero colui che presenta la domanda di assistenza domiciliare, è individuato tra i soggetti di cui alla tabella del successivo comma 5.
5. Il prospetto sotto rappresentato descrive le possibili combinazioni tra soggetto richiedente e soggetto beneficiario della prestazione di assistenza domiciliare:

Richiedente che presenta domanda per il Beneficiario della prestazione	
Richiedente	Beneficiario
Il titolare	Per se stesso
Il titolare	Per il Coniuge convivente
Il titolare	Per un Familiare di primo grado, genitore o figlio
Coniuge convivente di titolare	Per se stesso
Coniuge convivente di titolare	Per il titolare
Coniuge convivente di titolare	Per i familiari di primo grado del titolare
Familiare di primo grado del titolare	Per se stesso
Familiare di primo grado del titolare	Per il titolare
Familiare di primo grado del titolare	Per altro familiare di primo grado del titolare
Familiare di primo grado del titolare	Per il coniuge convivente del titolare
Genitore richiedente "superstite"	Per il figlio minore orfano del titolare
Tutore	Per il figlio minore del titolare
Amministratore di sostegno del soggetto beneficiario	Per il beneficiario, come sopra definito
Sportello Informativo Sociale del Distretto Ag 7 su delega del richiedente, come indicato all'art. 7, comma 4	Per i beneficiari come sopra definiti

#### Art. 3 - I BENEFICIARI

1. Sono beneficiari i soggetti destinatari dei contributi economici e dei servizi socio assistenziali previsti dal Progetto HCP 2014:
  - i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o alla gestione magistrale e i pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi conviventi e familiari di primo grado.

- i giovani minori orfani di dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e/o alla gestione magistrale e di utenti pensionati della gestione dipendenti pubblici.

Sono, inoltre, equiparati ai figli, i giovani minori regolarmente affidati e i nipoti minori qualora siano conviventi e a carico del titolare del diritto.

#### **Art. 4 – PRESTAZIONI RICONOSCIUTE**

##### **I beneficiari potranno fruire di:**

- ❖ **Prestazioni in denaro per l'acquisto di "Prestazioni socio assistenziali prevalenti":**

- Contributo mensile erogato dall'INPS direttamente al beneficiario a sostegno delle spese che esso affronta per l'intervento di assistente familiare.

- ❖ **"Prestazioni socio assistenziali integrative" - servizi erogati al beneficiario** di cui all'art.15 a supporto del percorso assistenziale del beneficiario da erogare con il sistema dei voucher

Le prestazioni prevalenti e integrative potranno essere attivate nell'arco temporale di durata del Progetto.

#### **Art. 5 - LA DOMANDA DI ISCRIZIONE IN BANCA DATI E LA RICHIESTA DEL PIN**

1. **Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati**, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come richiedenti della prestazione. L'Istituto è in possesso di tutti i dati relativi agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed alla gestione magistrale e ai pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici (titolari del diritto). Di contro, altri "soggetti richiedenti" previsti dal presente avviso, che non hanno di per sé rapporti diretti con le suddette gestioni, potrebbero non essere presenti in banca dati o potrebbero non essere immediatamente "classificabili" come richiedenti: ne sono esempi il coniuge convivente, il familiare di primo grado, il genitore superstite di minore orfano di iscritto o pensionato, il tutore, l'amministratore di sostegno. Tali soggetti dovranno preventivamente "farsi riconoscere" dall'Istituto, presentando opportuna richiesta d'iscrizione in banca dati.

2. **La domanda di iscrizione in banca dati**, compilabile tramite il modulo "Iscrizione in banca dati" prelevabile dalla sezione "Modulistica", all'interno del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), deve essere presentata dal richiedente alla sede provinciale INPS di Agrigento, attraverso i canali di seguito elencati:

- recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
- inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo pec della sede provinciale di Agrigento, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato;
- inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale di Agrigento, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, e copia del documento di identità in corso di validità;
- inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale di Agrigento, copia del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.

3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) Area dedicata Gestione Dipendenti Pubblici nella sezione "Contatti" / "Sedi Provinciali e Territoriali".

4. Per la presentazione della **domanda di assistenza domiciliare** è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un **"PIN"**, utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente.

**Il Pin si può richiedere:**

- a) On line, accedendo al sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "Come fare per", alla voce "Ottenere e gestire il PIN", di seguito, nel menù a sinistra, "Richiedere e attivare il PIN" – "Richiedi il tuo PIN";
- b) tramite il contact center;
- c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.

Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi dal sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) – Servizi on line – Servizi per il cittadino.

Per presentare domanda on line di partecipazione al concorso è sufficiente essere in possesso di un **"PIN on line"**; non è richiesto il possesso di un **"PIN dispositivo"**.

Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile selezionare la voce di menù **"PIN on line"**, nella sezione **"Servizi on line"** presente sul portale del sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it).

#### **Art. 6 – ATTESTAZIONE ISEE**

1. Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato una **Dichiarazione Unica Sostitutiva finalizzata all'acquisizione della certificazione ISEE Sociosanitario riferita al nucleo familiare in cui è presente il beneficiario**. Tale attestazione è necessaria per determinare l'ammontare del contributo mensile erogato dall'Istituto in favore del beneficiario - c.d. prestazione prevalente di cui all'art. 14 - e l'ammontare del contributo massimo erogato dall'Istituto in favore del Distretto socio-sanitario Ag 7 per la fornitura di prestazioni integrative a supporto del percorso assistenziale del beneficiario, di cui all'art.15. **La suddetta attestazione viene acquisita direttamente dall'Istituto.**

2. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi una valida attestazione ISEE Sociosanitario, relativa al nucleo familiare ove compaia il beneficiario, la domanda sarà respinta. Prima di trasmettere la domanda, sarà, pertanto, necessario far elaborare la suddetta attestazione ISEE Sociosanitario presso l'INPS o Ente preposto o convenzionato.

3. L'Istituto non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione telematica della suddetta attestazione da parte degli Enti preposti o convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale all'interno della medesima attestazione.

#### **Art. 7 - LA DOMANDA- MODALITÀ E TERMINI DI INVIO TELEMATICO**

1. La domanda di assistenza domiciliare deve essere presentata dal richiedente, come definito ai sensi dell'art.2, comma 4, esclusivamente per via telematica, pena il rigetto della stessa, accedendo dalla home page del sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) seguendo il percorso: Servizi on line – Servizi ex Inpdap. Di seguito, accedendo all'area riservata, è possibile effettuare le successive scelte – **Per Area tematica – Attività sociali – Assistenza domiciliare – domanda** o, in alternativa, **Per ordine alfabetico – Assistenza domiciliare - domanda** o, in alternativa, **Per tipologia di servizio – Domande - Assistenza domiciliare– domanda**.

2. Accedendo all'area riservata, con PIN on line, si è automaticamente riconosciuti come utenti e comparirà, tra le voci di menù, la possibilità di inviare la domanda per il presente avviso. Entrando

alla voce "Inserisci domanda" sarà visualizzato il modello da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente e del soggetto titolare del diritto. Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di casella di posta elettronica (e-mail) al fine di agevolare i contatti con l'Istituto. Nella sezione successiva del modulo di domanda sarà possibile identificare il soggetto beneficiario per cui si richiede l'assistenza domiciliare, nel caso in cui non coincida con il soggetto richiedente.

Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma all'indirizzo e-mail indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno della medesima Area Riservata.

**3. Per avvalersi del servizio di assistenza domiciliare di cui al presente bando,devono presentare una nuova domanda anche i soggetti che già ne fruiscono per effetto del Progetto HCP 2012.**

4. Gli operatori dello Sportello Sociale Informativo del Distretto socio-sanitario Ag 7 potranno inoltrare la domanda di assistenza domiciliare in favore dei beneficiari di competenza territoriale solo in presenza di delega del richiedente. In tal caso, in fase di inserimento della domanda, è necessario attestare la presenza della delega nell'apposito spazio.

Sarà cura del Distretto protocollare e conservare tale documentazione.

5. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, è necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà solamente l'ultima domanda ricevuta entro il termine finale stabilito dal presente avviso.

6. Lo stato di lavorazione della domanda è visualizzabile alla voce di menù "Segui iter domanda" all'interno della medesima Area Riservata.

7. In caso di particolari difficoltà nella compilazione della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dell'Istituto e non riconducibili a problematiche relative all'ottenimento del PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center Integrato INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso occorre essere in possesso di un PIN.

**8. La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12,00 del giorno 2 febbraio 2015 fino alle ore 12,00 del giorno 27 febbraio 2015.**

#### **Art. 8 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA**

1. L'istruttoria delle domande, a cura della Direzione Regionale INPS – Sicilia, viene effettuata in relazione all'ordine cronologico di protocollazione delle stesse.

2. La Direzione Regionale INPS competente in esito all'istruttoria delle domande, autorizzerà, per le domande accolte, la presa in carico dei beneficiari da parte del Distretto Ag 7, avviando le procedure relative a tutte le fasi di valutazione e accesso alle prestazioni.

3. Ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 11, le domande sono accolte con riserva.

4. In caso non ricorrano i presupposti soggettivi e territoriali di ammissibilità al beneficio, la Direzione Regionale Inps procederà con il rigetto motivato dell'istanza.

5. L'assegnazione della pratica al Distretto Ag 7, attraverso la piattaforma gestionale dedicata, è notificata al richiedente a mezzo comunicazione all'indirizzo di posta elettronica fornito all'atto di presentazione della domanda.

#### **Art. 9–PRESA IN CARICO E VALUTAZIONE DEL BISOGNO ASSISTENZIALE**

1. Entro 15 giorni, dalla data di assegnazione della pratica, il Distretto Ag 7, salvo specifici casi di impossibilità del beneficiario (es. temporaneo ricovero ospedaliero, assenza temporanea dei familiari, etc.), attiverà un primo contatto con il beneficiario stesso e i propri familiari, al fine di pianificare le

attività di “presa in carico”.

2. Il Distretto Ag 7 comunicherà al richiedente il nominativo dell’assistente sociale (case manager) che procederà con la valutazione del bisogno e la definizione del programma socio assistenziale familiare.
3. Dalla data di assegnazione della pratica, il case manager ha a disposizione 30 giorni, salvo motivati casi di impossibilità del richiedente e dei suoi familiari, per effettuare la visita stessa e definire il programma socio assistenziale, tenuto conto del grado di non autosufficienza individuato in base allo schema di valutazione predisposto dall’Istituto (ALLEGATO 2).
4. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la visita entro 30 giorni dalla data di assegnazione della pratica, per cause non motivate imputabili al richiedente e ai suoi familiari, l’utente decadrà dal diritto di ammissione al beneficio, con conseguente subentro di altro richiedente.
5. Durante la fase di valutazione, il case manager individua, in accordo con il beneficiario e i suoi familiari, il responsabile del programma, scelto tra i possibili soggetti richiedenti di cui all’art. 2, comma 4. Nel caso di soggetto fruitore di permessi ex legge n. 104/1992 per l’assistenza al beneficiario, il responsabile del programma sarà obbligatoriamente il medesimo.

#### **Art. 11 – VERIFICHE**

1. L’Istituto procederà ad effettuare verifiche, tramite le proprie strutture medico legali centrali e territoriali, in ordine alla sussistenza o permanenza delle condizioni psicofisiche che concorrono a determinare in favore di ciascun beneficiario il ricorso alle prestazioni previste dal Progetto.
2. Ove venga accertata l’insussistenza o la non permanenza delle predette condizioni, l’erogazione di tutte le prestazioni previste dal Progetto verrà interrotta e il Distretto Ag 7 procederà all’immediato subentro di altro richiedente. Pertanto, il beneficiario è ammesso con riserva alle prestazioni previste dal Progetto, sino all’esito delle verifiche di cui al comma 1.

#### **Art. 12 – PROGRAMMA SOCIO ASSISTENZIALE FAMILIARE**

Al termine delle valutazioni e verifiche di cui sopra, preso atto delle opportunità di intervento, l’Assistente Sociale (“*Case Manager*”), insieme al soggetto beneficiario Non autosufficiente, ai suoi familiari o all’eventuale amministratore di sostegno, predispone il Programma Socio Assistenziale Familiare.

Il Programma Socio Assistenziale Familiare certifica le **prestazioni** che supportano il beneficiario nelle proprie inabilità.

#### **Art. 13 – PATTO SOCIO ASSISTENZIALE FAMILIARE**

Al termine della predisposizione del Programma Socio Assistenziale Familiare, il responsabile del programma o il beneficiario provvedono telematicamente ad accettare o rifiutare il Programma. Con l’accettazione del Programma proposto si attiva il Patto socio assistenziale familiare ossia il documento, sottoscritto dal case manager e dal responsabile del programma o dal beneficiario, che certifica le risorse assistenziali destinate al beneficiario e descrive le modalità di intervento.

La valutazione del grado di non autosufficienza e il Programma socio assistenziale familiare potranno essere periodicamente aggiornati.

L’attivazione del Patto socio assistenziale familiare genera il diritto da parte del beneficiario a ricevere le prestazioni previste dal Progetto.

#### **Art. 14 - PRESTAZIONE PREVALENTE**

1. Per prestazione prevalente si intende il contributo mensile erogato dall’Istituto in favore del beneficiario, per i costi da quest’ultimo sostenuti per il rapporto di lavoro con l’assistente familiare.
2. L’ammontare del contributo è definito in relazione al valore ISEE del nucleo familiare in cui è presente il beneficiario e al punteggio conseguito dal beneficiario medesimo, in esito alla valutazione

a cura del case manager, e, comunque, fino ad un valore massimo di € 1.200 mensili. Da tali valori saranno detratti, per il valore corrispondente, eventuali altre provvidenze che, con riferimento alla corrispondente mensilità, siano riconosciute dall'Istituto medesimo o da altre Amministrazioni Pubbliche, quali:

-indennità di accompagnamento agli invalidi civili, totalmente inabili di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e smi, 21 novembre 1988, n. 508;

-indennità di frequenza per i minori invalidi di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;

-indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406 e smi;

-indennità di comunicazione in favore dei sordi, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508;

-indennità speciale ciechi ventosimisti, di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508;

-assegno INAIL per l'assistenza personale continuativa di cui al D.P.R. n.1124/1965;

-assegni di cura ed ogni altra provvidenza economica a supporto della condizione di non autosufficienza, erogate sulla base di altre disposizioni di legge o provvedimenti locali.

4. L'Istituto effettuerà verifiche in ordine a quanto previsto dal comma precedente anche avvalendosi delle proprie banche dati. I beneficiari sono responsabili civilmente e penalmente delle dichiarazioni rese al riguardo all'atto della presentazione della domanda di ammissione alle prestazioni di cui al Progetto e di quelle rese in costanza di vigenza del Progetto medesimo.

5. In caso di riconoscimento delle provvidenze suddette con effetto retroattivo, l'Istituto procederà al recupero degli importi corrispondenti.

6. In caso di nucleo familiare formato da più beneficiari, il contributo economico erogato non potrà essere superiore a 1.500,00 euro, salvo il caso in cui siano impiegati due distinti assistenti familiari e fermo restando quanto previsto al comma 2. In caso di beneficiario con due o più Titolari aventi diritto alla prestazione, il contributo spettante sarà, comunque, unico.

7. L'erogazione del contributo è esclusa nel caso in cui il beneficiario sia assistito da persona che fruisce, nel medesimo periodo, di congedo parentale straordinario retribuito, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

#### **Art. 15 - CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE**

Ad integrazione delle Prestazioni Prevalenti, in fase di valutazione e definizione del Programma Socio Assistenziale Familiare, l'assistente sociale può assegnare una o più delle seguenti prestazioni integrative che verranno erogate con il sistema dei voucher:

##### **A)Servizi professionali domiciliari:**

interventi integrativi e complementari svolti esclusivamente da operatori sociosanitari ed educatori professionali. E' esclusa qualsiasi altra figura professionale, nonché qualsiasi intervento di natura professionale sanitaria.

##### **B)Servizi e strutture a carattere extra domiciliare:**

interventi integrativi e complementari di natura non sanitaria, per il potenziamento delle abilità e di prevenzione e rallentamento della degenerazione del livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri socio educativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di aggregazione giovanile.

##### **C)Sollevio:**

interventi di sollevio domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, per sostituzioni temporanee degli ordinari *caregivers*, svolti da assistenti familiari.

##### **D)Trasferimento assistito:**

servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati in trasporto collettivo/individuale senza assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato.

**E)Pasto:**

servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura.

**F)Supporti:**

fornitura ed installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti tecnologici di domotica, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, tali da ridurre il grado di non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore, quali:

\_ le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine eccetera);

\_ gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;

\_ le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie;

\_ strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;

\_ ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;

\_ attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne;

\_ l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, per la modifica degli strumenti di guida;

\_ la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private.

**G)Percorsi di integrazione scolastica:**

servizi di assistenza specialistica *ad personam* in favore di studenti con disabilità volti a favorire l'autonomia e la comunicazione, così come identificati dall'articolo 13, comma 3 della Legge 104/1992. Hanno diritto all'assegnazione di tale prestazione integrativa, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992 o in possesso di una diagnosi di DSA ex legge 170/2010. L'intervento potrà essere fornito sia all'interno che all'esterno della scuola e anche al di fuori dell'orario scolastico.

Per l'attivazione delle prestazioni integrative ogni beneficiario "dispone" di un valore massimo di "budget" di intervento, da potere utilizzare NELL'ARCO DI MESI NOVE, a carico dell'Istituto, variabile rispetto all'ISEE. In ogni caso tale budget non potrà superare il limite di € 2.400,00 per ogni beneficiario e di € 4.687,00 qualora si tratti di minori disabili ex legge 104/1992 o in possesso di una diagnosi di DSA ex legge 170/2010. Il contributo di cui al presente articolo è erogato, quale unica tipologia di provvidenza, anche ai soggetti non autosufficienti residenti presso strutture sociali residenziali o per i quali sia valutata l'impossibilità di assistenza domiciliare. Nei predetti casi, il contributo è erogato al Distretto che provvederà a versare il contributo riconosciuto alla struttura ospitante. Tale contributo non verrà riconosciuto qualora il beneficiario stia già fruendo di un beneficio socio assistenziale analogo erogato dall'INPS.

**16 – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E DEI SUOI FAMILIARI**

1. Il soggetto beneficiario e i suoi familiari garantiscono l'identificazione del responsabile del programma assistenziale familiare.

2. Il soggetto beneficiario si qualifica quale datore di lavoro dell'assistente familiare.
3. Il beneficiario o il responsabile del programma provvedono alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con l'assistente familiare e al pagamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali connessi.
4. Il beneficiario o il responsabile del programma devono comunicare al Distretto Ag 7, entro il termine di tre giorni, l'eventuale interruzione del rapporto di lavoro con l'assistente familiare e, nel medesimo termine, devono apportare i conseguenti aggiornamenti nella procedura informatica dedicata.
5. La ritardata o l'omessa comunicazione oltre il predetto termine di 3 giorni comporta l'applicazione di una sanzione pari all'ammontare del contributo mensile spettante, per ogni mese o frazione di mese di ritardo dell'obbligo di denuncia oltre al recupero delle somme indebitamente percepite.
6. L'obbligo di cui al comma 5 si applica anche nella fattispecie prevista dall'art. 14, comma 7. In tal caso la ritardata o l'omessa comunicazione oltre il termine di 3 giorni comporta l'applicazione di una sanzione pari all'ammontare del contributo per i periodi di congedo parentale straordinario retribuito fruito dal soggetto che presta assistenza al beneficiario.

#### **Art. 17 – L'ASSISTENTE FAMILIARE**

1. L'assistente familiare è il badante alle dirette dipendenze del beneficiario o del responsabile del programma.
2. L'assistente familiare potrà essere assunto anche attraverso il ricorso ad agenzie di somministrazione di lavoro interinale solo se accreditate, ovvero potrà essere retribuito attraverso l'utilizzo di voucher, nei casi previsti.
3. **L'assistente familiare non può essere uno tra i soggetti di cui all'art. 433 del codice civile o il soggetto fruitore di permessi ex legge 104/1992 o di congedo parentale straordinario retribuito.**
4. L'erogazione del contributo mensile in favore del beneficiario è subordinata alla regolare assunzione dell'assistente familiare e all'acquisizione, entro il giorno 5 di ogni mese, nel sistema informatico dell'Istituto, di tutti i dati relativi al rapporto di lavoro con riferimento a ciascuna mensilità, secondo i seguenti parametri minimi orari rapportati al punteggio conseguito dal beneficiario medesimo, in esito alla valutazione a cura del case manager che identifica il grado di fabbisogno assistenziale:

Punteggio	Ore/Settimana	Livello Min.
97 – 120	20	C Super
73 - 96	15	C Super
48 – 72	5	Da B super

#### **Art. 20 - ACCERTAMENTI E SANZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 14, comma 4, l'Istituto, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, eseguirà controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

3. L'eventuale autocertificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sarà verificata d'ufficio attraverso le banche dati dell'Istituto.

#### **Art. 21 – RICORSI**

1. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

#### **Art. 23 – NOTE INFORMATIVE**

Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Contact Center, che risponde al numero verde 803 164. Il servizio è gratuito da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per le quali è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico, 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Sciacca 4 Febbraio 2015

**IL DIRIGENTE 1° SETTORE**  
**Avv. Michele Todaro**